

**Edizione di lunedì 11 Novembre 2019**

## **ENTI NON COMMERCIALI**

**Inizia a intravedersi il registro unico nazionale del terzo settore**  
di **Guido Martinelli**

## **REDDITO IMPRESA E IRAP**

**Modifiche in vista sulla deduzione Imu**  
di **Alessandro Bonuzzi**

## **AGEVOLAZIONI**

**Cessione del bonus energetico: a quali soggetti?**  
di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

## **IVA**

**La cessione a terzi dei crediti Iva non ancora chiesti a rimborso**  
di **Angelo Ginex**

## **DICHIARAZIONI**

**Il credito formazione 4.0 in dichiarazione dei redditi**  
di **Debora Reverberi**

## ENTI NON COMMERCIALI

---

### ***Inizia a intravedersi il registro unico nazionale del terzo settore***

di Guido Martinelli

**Sembra che il 2020 sia (finalmente!) l'anno che vedrà l'operatività del registro unico del terzo settore, da ora in avanti definito come Runts.** Come è noto, da tale momento (e dall'autorizzazione da parte dell'Unione europea) si potrà dire **completata la fase di avvio** della riforma del terzo settore che, pertanto, diventerà **operativa**, anche per gli aspetti di carattere fiscale indicati nel **titolo X D.Lgs. 117/2017**, meglio noto come codice del terzo settore (in seguito cts).

**Lo scorso marzo si è avuta notizia della sottoscrizione tra Ministero del Lavoro e Infocamere**, la società telematica delle Camere di commercio a cui è stato affidato il compito di realizzare la piattaforma su cui "girerà" il registro. **L'accordo prevede un termine di 18 mesi per rendere tecnicamente possibili iscrizioni e visure.**

In questi giorni, invece, sono circolate **le prime bozze del decreto** (che, ai sensi dell'[articolo 53 cts](#) si sarebbe dovuto conoscere entro un anno dall'entrata in vigore del codice) **che contengono le modalità che gli enti interessati dovranno seguire per richiedere l'iscrizione al citato registro.**

Ricordiamo che l'**iscrizione** ha **efficacia costitutiva** e, pertanto, **solo da quel momento** in avanti un ente potrà definirsi tecnicamente **"ente del terzo settore"**, fruire dei benefici previsti dal codice e utilizzare la locuzione ETS.

In attesa di tornare sul tema nel momento in cui il citato decreto sarà ufficializzato, al termine del suo **iter di approvazione** (dovrà ricevere il **parere della conferenza Stato – Regioni, Consiglio di Stato e Corte dei conti**) vediamo di esaminarne i contenuti negli aspetti salienti.

Si conferma che **il Runts, in ogni triennio, effettuerà la revisione di ogni iscritto ai fini della verifica della permanenza dei requisiti per l'iscrizione in una delle sezioni in cui è suddiviso il registro.** Detta revisione avrà luogo con strumenti di rilevazione da individuarsi con decreto dirigenziale e, qualora dall'acquisizione di queste informazioni **si rendesse necessario un approfondimento, potranno essere effettuate "verifiche in loco anche tramite la collaborazione con altre pubbliche amministrazioni".**

La **competenza territoriale** del registro è quella dove l'ente ha la propria **sede legale, indipendentemente dal o dai luoghi in cui viene svolta l'attività.**

Un primo potenziale scoglio è dato dalla previsione che **tutte le istanze, richieste e**

**comunicazioni rivolte al Runts dovranno avvenire “esclusivamente con modalità telematiche”** tramite un indirizzo di posta certificata di cui tutti gli ets dovranno essere dotati.

Se tale modalità appare quasi “scontata” per le nuove associazioni neo-costituite, potrebbe diventare un problema per **“vecchie” associazioni** costituite ormai da decine di anni che potrebbero avere la documentazione necessaria **solo in formato cartaceo** con conseguente onere di trasformazione in file; procedure che potrebbe non essere così banale per molte associazioni.

Questo produrrà un ulteriore incremento del **ruolo** e dei **compiti** che le reti associative dovranno avere “anche” sotto questo profilo.

**La domanda di iscrizione potrà essere presentata anche dal rappresentante legale della rete associativa a cui l'ente aderisce, su mandato di quest'ultimo.**

**Solo le reti associative** presenteranno la loro **richiesta di iscrizione all'ufficio statale del runts; tutti gli altri**, anche se operanti a livello nazionale, **dovranno iscriversi presso l'ufficio della Regione o della Provincia autonoma dove hanno sede.**

Dalla lettura del testo (con tutte le cautele che occorre premettere, trattandosi di testi non ancora ufficiali) emergono altri due chiarimenti di grande importanza.

**I lavoratori** il cui numero dovrà essere indicato al fine di valutare la loro incidenza rispetto al numero dei volontari **sono solo quelli “dipendenti e/o parasubordinati con apertura di posizione assicurativa”**. Sembrerebbe quindi chiarirsi anche il contenuto dell'[articolo 16 cts](#), su chi debba essere considerato quale “lavoratore” ai fini della applicabilità di quella norma. Ne rimarrebbero quindi **esclusi** anche i **percettori di compensi ex [articolo 67, comma 1, lett. m, Tuir](#)** (sportivi dilettanti, direttori artistici e collaboratori tecnici di cori, bande e filodrammatiche) la cui presenza, quindi, non imporrebbe un raddoppio dei volontari (si ricorda che nelle **organizzazioni di volontariato** e nelle **associazioni di promozione sociale** deve prevalere la presenza di volontari).

Allo stesso modo, **per gli associati, dovranno essere indicati solo quelli a “cui è riconosciuto il diritto di voto nell'organo che provvede all'approvazione del bilancio dell'ente”**.

Per gli enti già in attività alla data della presentazione della domanda sarà richiesto il **bilancio** o comunque gli **ultimi due bilanci consuntivi approvati**.

Nel caso in cui questi avessero i requisiti di cui all'[articolo 31](#) (ossia l'obbligo della revisione legale dei conti) l'Ufficio procederà anche alla **richiesta della informazione antimafia**.

Vengono infine previste le modalità e la cronologia degli **adempimenti necessari all'iscrizione per ogni categoria di enti del terzo settore**, alla **cancellazione** e alla eventuale **richiesta della personalità giuridica**.

Seminario di specializzazione

## **LA DISCIPLINA DELLE ASSOCIAZIONI SECONDO IL CODICE DEL TERZO SETTORE**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

## REDDITO IMPRESA E IRAP

---

### ***Modifiche in vista sulla deduzione Imu***

di **Alessandro Bonuzzi**

La **bozza** del **disegno di Legge di Bilancio 2020** ridisegna ancora una volta le regole di deduzione dell'Imu relativa agli **immobili strumentali** dal reddito d'impresa e derivante dall'esercizio di arti e professioni.

Si ricorda che l'[articolo 3 D.L. 34/2019](#) (cd. Decreto crescita) è di recente intervenuto sulla **materia**, prevedendo la **deducibilità** dell'Imu dal reddito d'impresa o di lavoro autonomo nelle seguenti misure:

- **50% per il periodo d'imposta 2019;**
- **60%** per i periodi d'imposta **2020 e 2021;**
- **70%** per il periodo d'imposta **2022;**

ai sensi del **comma 2** della disposizione, e

- **100%** a partire dal **2023**, quindi a regime;

in base al **comma 1** della disposizione medesima.

L'**obiettivo** del Legislatore, dunque, era quello di giungere, sebbene nel giro di 5 anni, alla **piena deducibilità** dell'Imu, che per non poche imprese rappresenta un vero e proprio **salasso** da sopportare.

Il decreto, invece, confermava l'**integrale indeducibilità del tributo comunale dalla base imponibile Irap**.

Il Legislatore della prossima Legge di Bilancio, sulla base del testo provvisorio diffuso nei giorni scorsi, intende nuovamente **reformulare** il **regime di deducibilità** dell'Imu degli **immobili strumentali**, **sostituendo** l'intero articolo 3 del Decreto crescita con la previsione secondo cui ***“Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, l'Imu relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 50 per cento”***.

Se ciò dovesse essere confermato nella versione definitiva della Legge di Stabilità, **nulla cambierebbe** con riferimento al periodo d'imposta **2019**, siccome la percentuale di deducibilità rimarrebbe fissata al **50%**.

Contestualmente, nella sezione della bozza dedicata a quella che sarà la nuova Imu, per effetto della prospettata **unificazione** con la Tasi, viene stabilita la **deducibilità** del tributo comunale dal reddito d'impresa o di lavoro autonomo nelle seguenti misure:

- **60%** per i periodi d'imposta **2020 e 2021**;
- **100%** dal periodo d'imposta **2022**.

In pratica, quindi, l'intenzione è quella di **anticipare** di **un anno** l'integrale deduzione dell'Imu dal reddito d'impresa o professionale, ferma restando la **piena indeducibilità** del tributo comunale ai fini dell'**Irap**.

Certamente, quella in analisi rappresenta una modifica che sarebbe da accogliere con **favore**, **agevolando** le imprese e i professionisti che possiedono uno o più immobili strumentali.

A tal riguardo si ricorda che, nell'ambito del reddito d'impresa, ai sensi dell'[articolo 43, comma 2, Tuir](#), vanno considerati come **strumentali**:

- gli immobili che, per le loro caratteristiche, **non sono suscettibili di diversa utilizzazione** salvo radicali trasformazioni, ancorché concessi in **locazione** o **comodato** oppure **non utilizzati** (immobili strumentali **per natura**). Sono considerati tali quelli classificati nelle categorie catastali A/10, B, C, D ed E;
- gli immobili **esclusivamente e direttamente utilizzati dall'impresa** per lo svolgimento dell'attività, a prescindere dalla classificazione catastale (immobili strumentali **per destinazione**).

Per quanto riguarda gli **esercenti arti e professioni**, invece, sempre il [comma 2](#) dell'**articolo 43 Tuir** considera **strumentali** gli immobili utilizzati **direttamente** dall'artista o dal professionista per l'esercizio **esclusivo** dell'attività, senza che assuma rilevanza il fatto che l'acquisto sia stato effettuato spendendo la **partita Iva** oppure in qualità di **persona fisica**, e **a prescindere dalla categoria catastale di appartenenza** (cd. immobili strumentali **per destinazione**).

Non rientrano tra gli immobili strumentali quelli **utilizzati ad uso promiscuo** dall'impresa oppure dall'artista o professionista, con la conseguenza che la relativa Imu **non** può essere portata in **deduzione** dal reddito dell'attività.

Evidentemente, soffrono dell'**indeducibilità** del tributo comunale anche gli **immobili patrimonio** detenuti dalle imprese, ossia i fabbricati abitativi non utilizzati per lo svolgimento dell'attività d'impresa, né costituenti beni merce.



## AGEVOLAZIONI

---

### ***Cessione del bonus energetico: a quali soggetti?***

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

Le spese **sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021** per:

- interventi di **riqualificazione energetica di parti comuni** degli edifici condominiali che interessino l'involucro dell'edificio, con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo, nonché
- quelli finalizzati a **migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva** e che conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del MISE 26 giugno 2015,

sono oggetto di detrazione dall'imposta (pari, rispettivamente, **al 70% o al 75%** delle spese sostenute) in **dieci quote annuali** di pari importo.

I soggetti beneficiari (condòmini) possono **optare per la cessione del credito** corrispondente alla detrazione, in luogo della detrazione stessa spettante, verso:

- **i fornitori che hanno effettuato gli interventi** ovvero
- **altri soggetti privati**

con facoltà di **una sola successiva cessione del credito** (ai sensi dell'[articolo 14 D.L. 63/2013](#)).

La facoltà di optare per la cessione del credito era già prevista per i **soggetti non capienti** con bassi redditi ([articolo 14, comma 2-ter, D.L. 63/2013](#)) e, a decorrere dal 1° gennaio 2018, la legge di Bilancio 2018 ha esteso tale possibilità per **tutti gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici** richiamati nell'[articolo 14 del D.L. 63/2013](#), ivi compresi quelli effettuati sulle singole unità immobiliari ([articolo 1, comma 3, lett. a, n. 10, L. 205/2017](#)).

Il **credito d'imposta cedibile** (solo dopo che è divenuto disponibile e solo previa accettazione del fornitore) corrisponde alla detrazione dall'imposta lorda spettante per interventi di riqualificazione energetica effettuati su singole unità immobiliari, tenendo conto anche delle **spese sostenute nel periodo d'imposta mediante cessione** del medesimo credito ai fornitori. La detrazione che può essere oggetto di cessione è commisurata all'importo complessivo delle spese sostenute nel periodo d'imposta nei confronti di **ciascun fornitore**.

Se il credito di imposta è ceduto al fornitore che ha effettuato gli interventi, la **fattura emessa è comprensiva dell'importo relativo alla detrazione** ceduta sotto forma di credito d'imposta.

Il credito d'imposta al cessionario, che non sia stato oggetto di successiva cessione, è **ripartito**



**in dieci quote annuali**, utilizzabili in compensazione ai sensi dell'[articolo 17 D.Lgs 241/1997](#), a decorrere dal **20 marzo dell'anno successivo** a quello di sostenimento della spesa e comunque dopo l'accettazione del credito stesso, presentando il **modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate**, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

L'Agenzia delle entrate, con la [risposta 415/E/2019](#), fornisce un riepilogo della disciplina della cessione del credito relativo ad interventi di riqualificazione energetica, delineando il perimetro dei **soggetti a cui può essere ulteriormente ceduto**.

In particolare, è stato chiarito che per **altri soggetti privati** devono intendersi i soggetti diversi dai fornitori, **semprech  collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione** (per evitare la cedibilità illimitata dei crediti d'imposta).

A titolo esemplificativo la detrazione potrà essere, dunque ceduta, nel caso di **interventi condominiali**:

- nei confronti degli **altri soggetti titolari delle detrazioni spettanti per i medesimi interventi condominiali** ovvero
- più in generale, nel caso in cui i lavori vengano effettuati da **soggetti societari appartenenti a un gruppo**, nei confronti delle **altre società del gruppo**, ad esclusione, tuttavia, per i **soggetti diversi dai cd. no tax area, degli istituti di credito e degli intermediari finanziari**. Risulta cedibile nei confronti di organismi associativi anche se partecipati dai soggetti classificabili nel settore delle società finanziarie qualora questi detengano una partecipazione non maggioritaria o **non esercitano un controllo di diritto o di fatto sull'ente partecipato e le ESCO** ([circolare 11/E/2018](#), paragrafo 4).

Nel caso di lavori effettuati da **un'impresa appartenente a un consorzio oppure a una rete di imprese**, il credito corrispondente alla detrazione può essere ceduto **anche agli altri consorziati o retisti, anche se non hanno eseguito i lavori**, o direttamente al consorzio o alla rete.

Nel caso in cui il fornitore del servizio si avvalga di un **sub-appaltatore** per eseguire l'opera, la cessione del credito può essere effettuata **anche a favore di quest'ultimo** o, ancora, a favore del soggetto che ha fornito i materiali necessari per eseguire l'opera, trattandosi comunque di soggetti che **presentano un collegamento con l'intervento** e, quindi, con il rapporto che ha dato origine alla detrazione.

In sintesi, il collegamento necessario ai fini della cedibilità del credito va individuato nel **"rapporto che ha dato origine alla detrazione"**, ciò allo scopo di evitare che le cessioni dei crediti in argomento si trasformino, di fatto, in strumenti finanziari negoziabili con il rischio di una riclassificazione degli stessi e conseguenti impatti negativi sui saldi di finanza pubblica.

Nel caso posto all'attenzione dell'Agenzia delle entrate, la **società istante sostiene le spese** per la riqualificazione e matura il diritto alla detrazione; **la relativa detrazione è imputata ai soci per trasparenza**. La società beneficiaria chiede se i soci possano retrocedere il credito

corrispondente alla detrazione.

La risposta dell'Amministrazione è negativa: i soci **non possono cedere nuovamente alla società istante** il credito corrispondente alla detrazione in quanto tale facoltà non è disciplinata dalla previsione normativa in argomento. *“Laddove, dunque, venisse consentita tale possibilità di **retrocedere il credito all'originario titolare della detrazione** si realizzerebbe l'effetto di **permettere al beneficiario stesso di optare, in alternativa alla detrazione, per la fruizione di un corrispondente credito d'imposta**, facoltà non prevista dalla norma”.*



Seminario di specializzazione

**COOPERATIVE SOCIALI: CASI PRATICI  
PER LA CORRETTA GESTIONE**

Scopri le sedi in programmazione >

## IVA

---

### ***La cessione a terzi dei crediti Iva non ancora chiesti a rimborso***

di Angelo Ginex

Come noto, a seguito dell'introduzione dell'[articolo 5, comma 4-ter, D.L. 70/1988](#) deve ritenersi pacificamente **ammessa** la **cessione** a terzi dei **crediti Iva chiesti a rimborso** con la **dichiarazione annuale**.

Infatti, la norma citata dispone che: «*Agli effetti dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in caso di **cessione del credito** risultante dalla **dichiarazione annuale** [...] deve intendersi che l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto possa ripetere anche dal cessionario le somme rimborsate, salvo che questi non presti la garanzia prevista nel secondo comma del suddetto articolo fino a quando l'accertamento sia diventato definitivo*».

D'altronde, anche la **Corte di Cassazione** non dubita più di tale possibilità, sì come emergente dalla recente [sentenza 10.10.2019, n. 25491](#), ove, occupandosi del recupero, da parte dell'Agenzia, dell'Iva che riteneva indebitamente rimborsata, ha rammentato in via incidentale che: «*In base all'ordinaria disciplina della **cessione del credito**, difatti, l'Agenzia che abbia **corrisposto**, dopo la notificazione o l'accettazione della cessione, il **rimborso al cedente**, non più legittimato a riceverlo, continua ad essere obbligata al pagamento nei confronti del cessionario, salvo che non dimostri che questo abbia ratificato l'erroneo pagamento o ne abbia comunque approfittato*».

Con riferimento poi alla **cessione dei crediti Iva chiesti a rimborso con istanza trimestrali**, l'Amministrazione finanziaria si è sempre detta contraria in mancanza di un esplicito riferimento nella disposizione citata (Cfr. [circolare AdE 6/E/2006](#)), mentre la dottrina ha definito tale interpretazione troppo formalistica, dacché il debito Iva nasce in sede infrannuale e trova conferma nella dichiarazione annuale, per cui la natura del credito trimestrale è identica e simmetrica a quella del credito annuale.

La questione risulta definitivamente risolta a seguito della modifica operata dall'[articolo 12-sexies, comma 1, D.L. 34/2019](#), che, con l'introduzione nell'[articolo 5, comma 4-ter, D.L. 70/1988](#) dell'inciso «*o del quale è stato chiesto il **rimborso** in sede di **liquidazione trimestrale***», **equipara** la cessione dei **crediti Iva** chiesti a rimborso con istanza **trimestrali** a decorrere dall'1 gennaio 2020 a quella dei crediti Iva chiesti a rimborso con la dichiarazione **annuale**.

In verità, la *vexata quaestio* che appare più problematica a livello ermeneutico è rappresentata non tanto dalla **cessione dei crediti Iva** (annuali o trimestrali) chiesti a rimborso, quanto da quelli **non chiesti a rimborso**.

Sul punto, vi era un solo precedente giurisprudenziale (Cfr., [Cass. sent. 24.06.2015, n. 13027](#)), che peraltro aveva concluso in senso affermativo, secondo cui, «*ai fini della **cessione** di un **credito Iva**, **non rileva** tanto che esso sia **esposto** in una **dichiarazione** annuale già presentata, quanto l'**esistenza** di uno specifico **rapporto giuridico fiscale***».

Ebbene, con la recente [ordinanza 24.10.2019, n. 27278](#) la Corte di Cassazione ha osservato che le **dichiarazioni fiscali** non sono atti negoziali o dispositivi e, soprattutto, **non** costituiscono il **titolo giuridico** dell'obbligazione tributaria, di pagamento o di rimborso, ma sono esternazioni di scienza e di giudizi.

Dunque, ciò che rileva – come già evidenziato nel precedente citato – è l'esistenza di uno **specifico rapporto giuridico fiscale**, nella specie riconducibile alla **posizione di soggetto d'imposta ai fini Iva**, dacché si controverte di un credito fiscale, futuro o semplicemente sperato, definibile secondo le normali procedure tributarie.

Peraltro, la **natura consensuale** del contratto di cessione di credito comporta che esso si perfeziona per effetto del solo consenso dei contraenti, cedente e cessionario, ma **non comporta**, altresì, che al perfezionamento del contratto consegua **sempre il trasferimento immediato** del credito dal cedente al cessionario.

Quindi, nel caso in cui oggetto del contratto di cessione sia un **credito futuro**, il **trasferimento** dello stesso dal cedente al cessionario si verifica **soltanto** nel momento in cui il **credito viene ad esistenza**, prima di allora il **contratto**, pur essendo perfetto, esplica **efficacia meramente obbligatoria**.

In siffatta prospettiva, il **credito Iva non** ancora **esposto** in dichiarazione, che venga **ceduto a terzi in osservanza** delle ordinarie regole del **codice civile** e delle peculiari disposizioni sulla **contabilità generale** dello **Stato**, produce nei confronti dell'Amministrazione finanziaria l'**efficacia obbligatoria** della cessione, mentre il conseguente **trasferimento** del credito si verifica esclusivamente quando il **credito fiscale** stesso **viene ad esistenza**.

Concludendo, quindi, deve ritenersi che **non** può essere considerata **causa ostativa** all'efficacia dell'atto di cessione il fatto che il **credito** (quantificabile) **non** sia ancora stato **chiesto a rimborso** nella dichiarazione annuale al momento dell'atto di cessione, dato che tale circostanza comporta soltanto il rinvio del pieno operare degli effetti della cessione al momento in cui il credito viene a cristallizzarsi definitivamente secondo le norme tributarie.

Seminario di specializzazione

**IVA INTERNAZIONALE 2020 NOVITÀ  
NORMATIVE E CASISTICA PRATICA**

Scopri le sedi in programmazione >

## DICHIARAZIONI

---

### ***Il credito formazione 4.0 in dichiarazione dei redditi***

di **Debora Reverberi**

Con l'imminente scadenza **del termine di presentazione del modello Redditi 2019, fissato al 02.12.2019, si esaminano le regole di esposizione del credito d'imposta Formazione 4.0, che richiede la compilazione dei seguenti quadri:**

- **quadro RU "crediti d'imposta", sezioni I e IV;**
- **quadro RS, prospetto "aiuti di Stato".**

La fonte primaria istitutiva del credito Formazione 4.0, [l'articolo 1, commi da 46 a 55, L. 205/2017](#) (c.d. Legge di Bilancio 2018), impone che il **credito di imposta debba essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di spettanza (ovvero nell'anno di sostenimento delle spese del personale impiegato in formazione 4.0) e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a compensazione integrale**, e possa essere utilizzato esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione.

I dati da indicare nel quadro RU del modello Redditi 2019 sono dettagliati dall'[articolo 6, comma 4, D.M. 04.05.2018](#):

- **numero totale di ore** dedicate alla formazione 4.0;
- **numero dei lavoratori** che hanno preso parte alla formazione 4.0.

Costituisce **condizione di ammissibilità al beneficio** l'acquisizione di una **certificazione contabile, attestante l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile.**

I **modelli dichiarativi Redditi 2019** società di capitali, enti commerciali ed equiparati, società di persone e persone fisiche **hanno recepito, nelle istruzioni alla compilazione e nella struttura del quadro RU, l'introduzione del credito Formazione 4.0 nel periodo d'imposta 2018.**

**Le sezioni del quadro RU interessate al credito Formazione 4.0 sono le seguenti:**

- **Sezione I, destinata all'indicazione del codice identificativo del credito "F7", del credito eventualmente oggetto di cessione e dell'ammontare del credito maturato nel periodo 2018;**

<b>SEZIONE I</b> <b>Crediti d'imposta</b> (I crediti da indicare nella sezione sono elencati nelle istruzioni)	<b>RU1</b>	Dati identificativi del credito d'imposta spettante	Codice credito	Codice investimenti pubblicitari	
	<b>RU2</b>	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione			,00
	<b>RU3</b>	Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A)			☐
	<b>RU5</b>	Credito d'imposta spettante nel periodo (di cui <sup>1</sup> ,00 <sup>2</sup> ,00 )			☐
	<b>RU6</b>	Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24			,00
	<b>RU7</b>	Credito utilizzato ai fini	Ritenute	IVA (Periodici e acconti)	IVA (Saldo)
			,00	,00	,00
	<b>RU8</b>	Credito d'imposta riversato			,00
	<b>RU9</b>	Credito d'imposta ceduto (da riportare nella sezione VI-B)	Art. 1260 c.c.	<sup>1</sup> ,00	Art. 43-ter D.P.R. 602/73 <sup>2</sup> ,00
	<b>RU10</b>	Credito d'imposta trasferito (da riportare nel quadro GN o GC o TN o PN)			☐
	<b>RU11</b>	Credito d'imposta richiesto a rimborso			,00
	<b>RU12</b>	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)	Vedere istruzioni <sup>1</sup>		☐

- **Sezione IV**, riservata all'indicazione dei dati specifici relativi al **rigo RU110 "Formazione 4.0"** istituito dall'**articolo 1, commi da 46 a 56, L. 205/2017** (c.d. Legge di Bilancio 2018), oltre ai dati del credito d'imposta R&S di cui all'**articolo 3 D.L. 145/2013**, come sostituito dall'**articolo 1, comma 35, L. 190/2014**.

I **dati fondamentali** disposti dal Decreto attuativo (numero di ore di formazione e numero di lavoratori coinvolti nell'anno) sono dunque esposti nella sezione IV, al rigo **RU110 "Formazione 4.0"**.

<b>SEZIONE IV</b> Dati relativi ai crediti d'imposta "Ricerca & Sviluppo L. 190/2014" e "Formazione 4.0"	<b>RU100</b> "Ricerca & Sviluppo"	Media storica <sup>1</sup> ,00	Ricerca intra-muros <sup>2</sup> ,00	Costi per il personale di cui <sup>3</sup> ,00	Ricerca commissionata da soggetti esteri <sup>4</sup> ,00
			Ricerca extra-muros <sup>5</sup> ,00	Commissionata a soggetti esteri di cui <sup>6</sup> ,00	Ricerca commissionata a società del gruppo <sup>7</sup> ,00
	<b>RU110</b> "Formazione 4.0"			Numero ore di formazione	Numero lavoratori

Nel dettaglio:

- al rigo **RU110** – colonna 1, va indicato il numero totale delle ore impiegate dai lavoratori dipendenti nelle attività di formazione agevolabili svolte nel periodo d'imposta 2018, in qualità sia di discenti, sia di docenti o tutor;
- al rigo **RU110** – colonna 2, va indicato il numero complessivo dei lavoratori dipendenti che hanno preso parte alle attività di formazione agevolabili svolte nel periodo d'imposta, in qualità sia di discenti, sia di docenti o tutor.

**Non trova esposizione nel modello Redditi 2019 il costo sostenuto per la certificazione della documentazione contabile**, che per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti è riconosciuto in aumento al credito d'imposta entro l'importo massimo di 5.000 euro.

L'impresa che ha beneficiato nel periodo 2018 del credito d'imposta Formazione 4.0 è inoltre **tenuta a compilare anche il prospetto "aiuti di Stato" del Quadro RS del modello Redditi 2019 – righe RS401 e RS402, oltre al Quadro IS – righe IS201 E IS202- del modello Irap 2019.**

L'indicazione del credito maturato nel prospetto, infatti, è **necessaria e indispensabile ai fini della sua legittima fruizione.**

Aiuti di Stato		BASE GIURIDICA							
Codice aiuto	Tipo norma	Data			Numero	Articolo	Comma		
	2	4	giorno	mes	anno	5	6	7	8
Forma Giuridica	Dimensione impresa	Codice attività ATECO		Settore	Tipo SIEG	Importo totale aiuto spettante			
					13				
RS401									
Data inizio		Data fine		Codice Regione	Codice Comune	CAP			
Tipologia (via, piazza, ecc.)		Indirizzo				Numero civico			
Tipologia costi	Costi agevolabili	Intensità di aiuto	Importo aiuto spettante		Continuazione				
		25			27				
IMPRESA UNICA									
Codice fiscale					Codice fiscale				
					2				
Codice fiscale					Codice fiscale				
					4				
Codice fiscale					Codice fiscale				
					6				
RS402									

Nel dettaglio:

- **al rigo RS401 – colonna 1** va esposto il **codice 54 “credito d'imposta Formazione 4.0”**, di cui all'articolo 1, commi da 46 a 56, L. 205/2017;
- **al rigo RS401 – colonne 9, 10, 11** vanno indicati i codici rispettivamente corrispondenti alla forma giuridica dell'impresa, alla dimensione d'impresa secondo la definizione contenuta nella **raccomandazione 2003/361/CE del 06.05.2003**, e il codice Ateco 2007 corrispondente all'attività che beneficia dell'aiuto;
- **al rigo RS401 – colonna 12** va indicato il **codice 1 “Generale”**;
- **al rigo RS401 – colonna 14** va indicato **l'ammontare del credito d'imposta** maturato nell'anno;
- **al rigo RS401 – colonne da 15 a 27** vanno indicati i dati del singolo progetto, con particolare riferimento alla data di inizio e fine formazione, nonché alla localizzazione e alla tipologia di costi sostenuti (costi del personale).



Seminario di specializzazione

## **IL CONTROLLO DI GESTIONE OPERATIVO: LE DIECI DOMANDE ALLE QUALI RISPONDERE PER RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI AZIENDALI**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)